

COMUNE DI GRAMMICHELE



COMUNE DI GRAMMICHELE
PROVINCIA DI CATANIA

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE DEL COMUNE DI GRAMMICHELE**

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Finalità del regolamento	Pag. 2
Art. 2	Sede delle adunanze	Pag. 2
Art. 3	Ulteriore utilizzo dell'aula consiliare	Pag. 2
Art. 4	Prima adunanza	Pag. 2

TITOLO II IL PRESIDENTE

Art. 5	Presidenza delle adunanze	Pag. 3
Art. 6	Elezioni del Presidente e del Vice Presidente	Pag. 3
Art. 7	Revoca del Presidente e del Vice Presidente	Pag. 3
Art. 8	Attribuzioni del Presidente	Pag. 3
Art. 9	Proposto di acquisizione di beni o servizi - relazione del Presidente	Pag. 4

TITOLO III GRUPPI CONSILIARI

Art. 10	Costituzione	Pag. 5
Art. 11	Conferenza dei capigruppo	Pag. 5

TITOLO IV COMMISSIONI CONSILIARI

CAPO I COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 12	Costituzione	Pag. 6
Art. 13	Composizione	Pag. 6
Art. 14	Cessazione	Pag. 6
Art. 15	Presidenza e convocazione delle commissioni	Pag. 7
Art. 16	Sede delle adunanze	Pag. 8
Art. 17	Funzionamento delle commissioni	Pag. 8
Art. 18	Compiti delle commissioni	Pag. 8

CAPO II
COMMISSIONI ISPETTIVE E CONSULTE

Art. 19	Istituzione e composizione	Pag. 9
---------	----------------------------	--------

TITOLO V
CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I
SCRUTATORI

Art. 20	Nomina e funzioni	Pag. 10
---------	-------------------	---------

CAPO II
NORME GENERALI

Art. 21	Mandati e giuramenti	Pag. 10
Art. 22	Entrata in carica	Pag. 11
Art. 23	Dimissioni	Pag. 11
Art. 24	Richiesta di convocazione del Consiglio	Pag. 11

TITOLO VI
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
CONVOCAZIONE

Art. 25	Competenze	Pag. 12
Art. 26	Avviso di convocazione	Pag. 12
Art. 27	Predisposizione dell'ordine del giorno	Pag. 13
Art. 28	Consegna avvisi di convocazione	Pag. 13
Art. 29	Termini di consegna degli avvisi	Pag. 14
Art. 30	Pubblicazione e diffusione ordine del giorno	Pag. 14

CAPO II
ORDINAMENTO, SVOLGIMENTO E COMPORTAMENTO
NELLE ADUNANZE

Art. 31	Numero legale	Pag. 14
Art. 32	Adunanza di prosecuzione	Pag. 14
Art. 33	Autoconvocazione	Pag. 15
Art. 34	Comunicazioni	Pag. 15
Art. 35	Ordine di trattazione degli argomenti	Pag. 15
Art. 36	Presentazione di emendamento	Pag. 16

Art. 37	Discussioni: norme generali	Pag. 16
Art. 38	Chiusura discussione, dichiarazione di voto	Pag. 16
Art. 39	Discussioni in aula	Pag. 17
Art. 40	Comportamento dei consiglieri	Pag. 17
Art. 41	Comportamento del pubblico	Pag. 17
Art. 42	Ammissione di funzionari e consulenti in aula	Pag. 18
Art. 43	Partecipazione dei revisori dei conti	Pag. 18

CAPO III PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 44	Adunanza pubblica	Pag. 18
Art. 45	Adunanza segreta	Pag. 18
Art. 46	Adunanza aperta	Pag. 19
Art. 47	Fatto personale	Pag. 19

CAPO IV INTERROGAZIONE, INTERPELLANZA, MOZIONE, ORDINE DEL GIORNO

Art. 48	Interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno	Pag. 19
Art. 49	Interrogazione	Pag. 20
Art. 50	Svolgimento dell'interrogazione	Pag. 20
Art. 51	Interpellanza	Pag. 20
Art. 52	Mozione	Pag. 21
Art. 53	Ordini del giorno	Pag. 21
Art. 54	Svolgimento dell'ordine del giorno	Pag. 21

CAPO V INDENNITA' E PERMESSI

Art. 55	Indennità di presenze e rimborso spese	Pag. 22
Art. 56	Indennità di funzioni	Pag. 22
Art. 57	Partecipazione alle adunanze	Pag. 23

CAPO VI LE VOTAZIONI

Art. 58	Modalità generali	Pag. 23
Art. 59	Votazione in forma palese	Pag. 23
Art. 60	Votazione mediante scrutinio segreto	Pag. 23
Art. 61	Esito delle votazioni	Pag. 24
Art. 62	Deliberazioni immediatamente esecutive	Pag. 24

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63		Pag. 24
Art. 64		Pag. 25
Art. 65		Pag. 25
Art. 66		Pag. 25
Art. 67		Pag. 25
Art. 68		Pag. 25

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità del regolamento

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, è l'assemblea rappresentativa della popolazione comunale, racchiude insieme funzioni deliberative, consultive, ispettive e di controllo.
2. Attraverso il presente Regolamento ne è disciplinato il funzionamento nel rispetto dei principi autonomistici sanciti dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi statali e regionali in materia.
3. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto Comunale e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio Comunale, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Generale, sentito il parere vincolante dei Capi gruppo consiliari.

Art. 2

Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio di norma si tengono nei locali del Palazzo Comunale come sancito all'art. 3 dello Statuto comunale.
2. Durante le sedute possono avere accesso nella parte riservata ai consiglieri stessi, ai componenti della Giunta, al Segretario ed ai dipendenti in servizio, solo le persone delle quali è stata disposta l'audizione o quelle invitate dal Presidente, in relazione alle questioni poste all'O.d.G.
3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere indicata nell'avviso di convocazione. Per le riunioni di Consiglio comunale da tenersi fuori dalla sede comunale il Presidente deve darne notizia al pubblico almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, a mezzo di manifesti murali contenenti l'O.d.G. da trattare.

Art. 3

Ulteriore utilizzo dell'aula consiliare

L'utilizzo dei locali dell'aula consiliare é autorizzato dal legale rappresentante dell'Ente per le attività ed iniziative istituzionali, negli altri casi dal Presidente del Consiglio.

Art. 4

Prima adunanza

La prima adunanza ed i primi adempimenti del Consiglio comunale sono regolati dalla Legge regionale 26 Agosto 1992 n. 7 e dalle successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO II IL PRESIDENTE

Art. 5 Presidenza delle adunanze

1. Il Presidente del Consiglio comunale è, per legge, il Presidente delle adunanze del Consiglio comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio comunale, la presidenza è assunta dal Vice Presidente del Consiglio comunale e, ove anche questi sia assente o impedito, dal consigliere presente più anziano per numero di preferenze individuali.

Art. 6 Elezioni del Presidente e del Vice Presidente

1. Le adunanze del Consiglio comunale indette, secondo la legge o lo Statuto, per la convalida, giuramento e per l'eventuale surroga degli eletti, nonché per l'elezione del Presidente del Consiglio, sono presiedute dal Consigliere anziano per numero di preferenze individuali.
2. Nella prima adunanza, il Consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede, con voto limitato ad uno e a scrutinio segreto, all'elezione nel suo interno di un Presidente per la cui nomina è richiesta, alla prima votazione, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. In seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice e cioè il maggior numero di voti.
3. Il Consiglio comunale elegge, altresì, con le stesse modalità di votazione, un Vice Presidente.

Art. 7 Revoca del Presidente e del Vice Presidente

La ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del Consiglio comunale e/o la reiterata violazione di disposizioni di legge, dello Statuto e dei Regolamenti può comportare per entrambi la revoca dell'incarico con apposita delibera consiliare assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati all'Ente e a seguito di mozione di sfiducia, come prevista dall'art. 20 dello Statuto Comunale.

Art. 8 Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente presiede e convoca il Consiglio comunale, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Spetta al Presidente formulare l'ordine del giorno diramare gli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale, nonché attivare le commissioni consiliari.
3. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
4. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni ne controlla e proclama, il risultato.

5. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento ed, in caso di tumulto e disordine che impediscano il regolare svolgimento dei lavori consiliari, sospende la seduta.
6. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il Presidente si avvale delle strutture comunali e di un ufficio di Presidenza come individuato nella dotazione organica dell'ente.
7. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente s'ispira a criteri di imparzialità intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri e garantendo il rispetto delle minoranze.
8. Il Presidente del Consiglio comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentita la conferenza dei Capi gruppo.
9. Il Presidente promuove i rapporti tra il Consiglio Comunale e il Sindaco, la Giunta, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Difensore Civico, e può indire conferenze di servizio con uno o più assessori o funzionari e tutti gli Enti e Associazioni aventi rapporti diretti e indiretti col Consiglio Comunale.
10. Il Presidente può sollecitare gli adempimenti che dovranno essere sottoposti all'esame del consiglio o chiedere l'intervento del Sindaco o dell'Assessore al ramo, su questioni di interesse generale, anche se non di competenza del Consiglio.
11. Invita il Sindaco al rispetto degli adempimenti nei tempi previsti dalle norme di legge o di regolamento e chiede chiarimenti direttamente ai responsabili dei servizi sugli argomenti posti o da porre all'Ordine del Giorno dei lavori consiliari.
12. Al Presidente del Consiglio Comunale per l'espletamento del mandato sarà assicurato l'accesso anche al di fuori dell'orario di lavoro nei locali sede della residenza comunale e in quelli sede delle adunanze del Consiglio Comunale.
13. Il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, dispone tutti gli atti necessari per la spesa e per la gestione delle risorse economiche attribuite per il funzionamento della Presidenza del Consiglio, attraverso la struttura prevista nella dotazione organica.
14. Saranno previste risorse per il funzionamento del Consiglio e della Presidenza in sede di approvazione del bilancio di previsione e sono gestite dal responsabile del servizio a cui è attribuito il P.E.G. in conformità al rispetto del D.Lgs. 267/00.
15. Delle risorse per il funzionamento della Presidenza dispone il Presidente sentiti i Capigruppo. Delle risorse per il funzionamento del Consiglio Comunale dispone il Presidente in accordo con i Capigruppo.

Art. 9

Proposta di acquisizione di beni o servizi- relazione del Presidente

1. Qualsiasi Consigliere Comunale può segnalare al Presidente la necessità di acquisizione di beni e servizi.
2. Annualmente il Presidente presenta una relazione sulla gestione delle risorse finanziarie attribuitegli per il funzionamento della Presidenza e del Consiglio Comunale.

TITOLO III GRUPPI CONSILIARI

Art. 10 Costituzione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un Gruppo Consiliare.
2. Ciascun Gruppo Consiliare è costituito da almeno due Consiglieri ed è rappresentato da un Capo Gruppo che a tale funzione adempie nei rapporti con gli organi politici ed amministrativi del Comune. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere a questi sono riconosciuti i diritti di rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. Il Capo gruppo, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito da altro consigliere delegato dallo stesso.
4. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale il nome del Capo Gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente ed al Segretario le variazioni del nuovo capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni è considerato Capo Gruppo il Consigliere del gruppo più anziano per numero di preferenze individuali.
5. Il consigliere che intende appartenere ad un Gruppo Consiliare diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale, allegando la dichiarazione di accettazione del nuovo Capo Gruppo consiliare.
6. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad ogni Gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il Capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario Generale, da parte dei consiglieri interessati.

Art. 11 Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei Capi Gruppo è organo consultivo del Consiglio Comunale. Essa è formata da tutti i Capi Gruppo consiliari e da un segretario verbalizzante designato dal Segretario Generale. In caso di assenza motivata verbalizza il consigliere giovane. Alla conferenza dei capigruppo partecipa anche il Consigliere che, unico rappresentante di un partito o movimento politico presente all'A.R.S., non abbia aderito ad altro gruppo consiliare o non abbia con altri Consiglieri costituito un gruppo misto.
2. Detto organo concorre a definire la programmazione e a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
3. Il Presidente sottopone al parere della conferenza dei capigruppo i seguenti argomenti: piani urbanistici, bilancio, mutui e regolamenti.
4. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale o in sua assenza dal Vice Presidente. I capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare ai lavori della conferenza dei capigruppo, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

5. Delle riunioni della Commissione dei capigruppo viene redatto sommario resoconto verbale.
6. La conferenza dei capi gruppo svolge le altre funzioni previste dal presente regolamento.
7. La convocazione della conferenza deve essere notificata almeno 48 ore prima.

TITOLO IV COMMISSIONI CONSILIARI

CAPO I COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 12 Costituzione

Fermo restando le discipline generali previste nel vigente statuto comunale, si dettano ulteriori norme per l'ordinamento delle commissioni suddette.

Art. 13 Composizione

1. Le commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri Comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio con votazioni separate e segrete, espresse a maggioranza dei consiglieri in carica.
2. Il principio della rappresentanza proporzionale dovrà essere rispettato nella maggiore misura possibile, nelle singole Commissioni.
3. Nelle riunioni delle Commissioni, i Consiglieri debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni che rivestono interessi propri o di parenti e affini fino al quarto grado.
4. Sono istituite le seguenti commissioni:
 - a) **Prima Commissione** : servizi- bilancio-tributi e regolamenti di competenza;
 - b) **Seconda Commissione**: sviluppo economico (agricoltura-commercio artigianato-industria) e regolamenti di competenza;
 - c) **Terza Commissione**: lavori pubblici - urbanistica - territorio - ambiente e regolamenti di competenza;
 - d) **Quarta Commissione**: pubblica istruzione - beni culturali - sport- turismo-spettacolo e politiche giovanili - affari generali e regolamenti di competenza.
6. Ogni Commissione è composta da cinque consiglieri comunali .

Art. 14 Cessazione

1. Le dimissioni, la decadenza, la rimozione, la sospensione, la surroga dei consiglieri sono regolati dalla legge con le specificazioni previste dallo Statuto, inoltre per i componenti le Commissioni si applicano le norme del presente regolamento.
2. Le dimissioni dalla carica di componente la Commissione debbono essere presentate al Consiglio con comunicazione scritta e sottoscritta, inviata al Presidente e per conoscenza al Segretario Generale, o formalizzate nella seduta del Consiglio e inserite nel verbale.
3. Le dimissioni sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto. Il Consiglio Comunale procede alla surroga nella prima seduta utile.

4. La decadenza della carica di componente la Commissione per tre assenze (consecutive e non giustificate) dalle riunioni è dichiarata dal Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva alla scadenza del termine assegnato dalla contestazione fatta dal Presidente del Consiglio Comunale. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto al Presidente dall'interessato e decide conseguentemente.
5. La perdita per qualsiasi causa della qualità di Consigliere comporta automaticamente la cessazione della funzione di componente di qualsiasi Commissione, senza necessità di alcuna presa d'atto o comunicazione.
6. Il Presidente del Consiglio Comunale, verificatesi le dimissioni o la decadenza oppure la cessazione del componente la Commissione, iscrive all'ordine del primo consiglio utile la sua sostituzione.
7. Nel caso in cui, in contemporanea, si dimetta la maggioranza dei componenti di una commissione il Presidente del Consiglio Comunale iscrive all'ordine del giorno del primo Consiglio utile la rielezione di tutti i componenti della Commissione.

Art. 15

Presidenza e convocazione delle commissioni

1. Ciascuna Commissione ha un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.
2. Il Presidente ed il Vice Presidente di ciascuna commissione permanente vengono eletti dalla stessa nel proprio seno, con votazione segreta a maggioranza dei voti dei componenti.
Il Presidente può essere revocato dalla sua carica qualora sia pervenuta nei suoi confronti proposta scritta e motivata di sfiducia da parte dei due quinti dei componenti la Commissione, a condizione che la proposta sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti la Commissione stessa. Nella stessa seduta si procede all'elezione del nuovo Presidente.
La stessa procedura di cui al comma precedente si applica per il Vice Presidente.
Il Presidente e il Vice Presidente può essere revocato con le stesse modalità previste per la revoca del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente del Consiglio.
3. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene nella prima riunione della Commissione convocata dal Presidente del Consiglio, entro 10 giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina dei componenti.
4. Il Segretario di ciascuna Commissione è nominato dal Segretario Generale e, in assenza, il consigliere più giovane.
5. Il Presidente convoca e presiede la Commissione fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. In caso di assenza del Presidente presiede la seduta il suo Vice. In assenza di entrambi presiederà il Consigliere che nell'elezione della Commissione ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, il Consigliere più anziano per voti nell'elezione a Consigliere.
6. Ogni membro della commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.
7. Su richiesta motivata di almeno due componenti della Commissione il Presidente dovrà provvedere, entro cinque giorni, alla convocazione della Commissione, mettendo all'ordine del giorno l'argomento richiesto.
8. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine

del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Segretario Generale, al Presidente del Consiglio, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'Ordine del Giorno.

9. La convocazione deve essere notificata 48 ore prima della seduta se ordinaria, 24 ore prima se la seduta è convocata in via d'urgenza, anche telefonicamente o mezzo fax.

Art. 16

Sede delle adunanze delle commissioni

1. Le adunanze delle Commissioni sono pubbliche e si tengono, di regola, presso gli uffici comunali.
2. Alle sedute possono partecipare le persone delle quali è stata disposta l'audizione, quelle invitate dal Presidente, in relazione alle questioni poste all'ordine del giorno.
3. Il Presidente può stabilire che le riunioni si tengano eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, ma sempre nell'ambito territoriale del Comune, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità o indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza della Commissione sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno, la solidarietà o la partecipazione della Comunità.
4. La sede ove si tiene la riunione deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

Art. 17

Funzionamento delle commissioni

1. Le Commissioni vengono insediate dal Presidente del Consiglio Comunale.
2. Spetta al Presidente del Consiglio Comunale convocare e presiedere ogni Commissione in caso di decadenza, dimissioni o cessazione della carica per altre cause del Presidente o del Vice Presidente delle Commissioni e fino al rinnovo degli incarichi medesimi.
3. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti la metà più uno dei componenti sia in prima che in seconda convocazione.
4. Il Presidente del Consiglio, il Sindaco e i membri della Giunta possono, su richiesta dei Presidenti delle Commissioni, partecipare alle riunioni delle medesime. Analogamente possono partecipare i funzionari responsabili dei servizi o degli uffici interessati all'argomento in discussione.
5. Hanno diritto al voto solo i componenti eletti.
6. Ai componenti la Commissione spetta il gettone di presenza nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 18

Compiti delle commissioni

1. Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Presidente del Consiglio o rinviati dal Consiglio stesso o richiesti dalla Commissione.
2. Le Commissioni esprimono parere su tutti gli argomenti che, ai sensi del precedente comma, saranno posti all'Ordine del Giorno dei propri lavori. Qualora il parere non sia reso entro 5 giorni dalla ricezione o nei casi d'urgenza entro 3 giorni, lo stesso si intende acquisito e il Presidente rimette la pratica al Consiglio.

3. Le Commissioni hanno altresì poteri d'iniziativa in ordine alla presentazione formale di proposte di deliberazione e mozioni, nell'ambito di materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Presidente del Consiglio Comunale per il successivo iter procedimentale. Nei casi in cui alla proposta non conseguano i pareri di idoneità finanziaria ed i pareri di regolarità tecnica, risultino in tutto o in parte, non favorevoli, la proposta stessa è restituita dal Presidente del Consiglio alla Commissione che può riproporla soltanto dopo riesame e dopo che sia stata assicurata la copertura finanziaria.
4. Il Presidente della Commissione può convocare, inoltre, autonomamente, Commissione per trattare argomenti di pertinenza della stessa.

CAPO II COMMISSIONI ISPETTIVE E CONSULTE

Art.19 Istituzione e composizione

1. La deliberazione che attiva la Commissione ispettiva, adottata dal Consiglio Comunale a maggioranza dei suoi componenti, definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale.
2. La Commissione è composta da cinque consiglieri in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza di ogni gruppo consiliare e, al proprio interno elegge a maggioranza un Presidente e un Vice Presidente. La presidenza è attribuita alla minoranza secondo la Legge Regionale n. 30/2000.
3. La Commissione è presieduta dal Presidente che ne coordina l'attività.
4. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente, il Segretario Generale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
5. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione dei membri del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei Revisori, del Difensore Civico, del Segretario Generale, dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze delle audizioni restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
6. Nella relazione al Consiglio, il Presidente della Commissione espone i fatti accertati e i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni che non siano risultati, direttamente e indirettamente, connessi con l'ambito della medesima. Per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quinto comma.
7. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o in caso diverso, esprime al Sindaco o alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni o ai provvedimenti che dovranno adottarsi entro il termine di gg. 30.
8. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione conclude la propria attività. Gli atti e i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario Generale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

9. La Commissione d'indagine, viene equiparata ad ogni effetto di legge alle Commissioni permanenti, e tutte le sedute sono pubbliche.

TITOLO V CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I SCRUTATORI

Art. 20 Nomina e funzioni

1. All'inizio di ogni seduta consiliare, effettuato l'appello, il Presidente del Consiglio designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatori, per le votazioni sia pubbliche che segrete.
2. Gli scrutatori che collaborano il Presidente durante i lavori del Consiglio, che si assentano dalla seduta debbono sempre avvertire il Presidente durante i lavori del Consiglio, che provvederà a sostituirli.
3. La regolarità delle votazioni, siano esse palesi o segrete, è accertata dal Presidente, assistito dagli scrutatori la cui presenza è sempre obbligatoria.
4. Nel caso di scrutinio segreto, la presenza e l'assistenza degli scrutatori è obbligatoria. Essi esaminano le schede, si pronunciano sulla loro validità e procedono al conteggio dei voti, che il Segretario riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione.
5. Le schede della votazione risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati vengono distrutte a cura del Segretario.
6. Nel verbale deve darsi espressamente atto che l'esito della votazione è stato verificato prima della proclamazione, con l'assistenza degli scrutatori. Nelle votazioni per appello nominale, o per alzata di mano o per voto elettronico, l'assenza o il non intervento degli scrutatori, non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni o delle deliberazioni.

CAPO II NORME GENERALI

Art. 21 Mandati e giuramenti

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge, con le specificazioni previste dallo Statuto.
2. Subito dopo l'insediamento del Consigliere anziano, i Consiglieri comunali sono invitati dal medesimo a prestare giuramento secondo la formula prevista dall'art. 45 dell'O.R.EE.LL. I Consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nelle sedute successive, prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni. Del giuramento viene redatto processo verbale a cura del Segretario Generale. I Consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.

Art. 22 **Entrata in carica**

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva essi hanno piena libertà di azione, di espressione e di voto.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo preposto, secondo il vigente regolamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Nella prima adunanza successiva all'elezione, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, l'insussistenza delle condizioni di ineleggibilità o l'incompatibilità previste dalla L.R. n. 31 del 24/06/86 e successive modificazioni, procedendo alla loro immediata surroga.
4. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere comunale, si procede alla surroga nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, prendendo atto della vacanza e convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause d'ineleggibilità e d'incompatibilità previste dalla legge Regionale le 31/86 e successive modificazioni.

Art. 23 **Dimissioni**

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta al Consiglio comunale e non necessitano di motivazione.
2. Le dimissioni rese sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto da parte del Consiglio Comunale.

Art. 24 **Richiesta di convocazione del Consiglio**

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 (venti) giorni, quando lo richieda almeno un quinto di Consiglieri assegnati, inserendo all'O.d.G. gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri o del Sindaco, indirizzata al Presidente del Consiglio comunale che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'Ente.
3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio comunale dovrà effettuare un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni e l'adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli articoli successivi.

TITOLO VI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I CONVOCAZIONE

Art. 25

Competenze a disporre le convocazioni

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente del Consiglio comunale, sentita la Conferenza dei capigruppo, ai sensi dell'articolo 11 comma 3.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio comunale, la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo Statuto ed il presente Regolamento.
3. La convocazione del Consiglio Comunale, per il giuramento, la convalida, l'eventuale surroga dei Consiglieri comunali, l'elezione del Presidente e del Vice Presidente, è disposta dal Presidente del Consiglio uscente, in conformità a quanto stabilito dall'art. 34, quinto comma, della Legge 8 giugno 1990, n. 142 per come integrato nell'ordinamento regionale con la modifica apportata al comma predetto dall'art. 1 comma 1/c, n. 11, della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 dalla quale è stato stabilito quanto segue: la prima convocazione è disposta entro quindici giorni della proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza.
4. Per le adunanze di cui al precedente 3° comma e sino all'elezione del Presidente del Consiglio esercita le funzioni di Presidente, il Consigliere anziano per voti individuali.

Art. 26

Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità del presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione, oltre gli argomenti da trattare dovrà contenere l'ordine del giorno, dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta e se la seduta è pubblica o segreta.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o urgente.
4. Il Consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
5. Il Consiglio è convocato, altresì quando la convocazione sia richiesta dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati. In questi casi l'adunanza deve essere convocata entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistano motivi rilevanti ed indilazionabili che rendano necessaria l'adunanza.
7. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, d'urgenza e se si tiene su determinazione del Presidente del Consiglio o su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.
8. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Presidente del Consiglio comunale o da colui che lo sostituisce o a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.

Art. 27
Predisposizione dell'ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale, costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente del Consiglio comunale stabilire, rettificare o integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alle Commissioni consiliari ed ai Consiglieri comunali.
4. Nell'O.d.G. vanno iscritte con precedenza le proposte del Sindaco, quindi le proposte delle Commissioni consiliari e dopo le proposte dei Consiglieri. Le proposte non esitate nel corso di una seduta sono iscritte all'O.d.G. della seduta successiva.
5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
6. Sono elencate distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni previste nel presente regolamento. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
7. L'ordine del giorno è iscritto o allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 28
Consegna avvisi di convocazione

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere notificato al domicilio del Consigliere comunale come previsto dalla legge.
2. Le notifiche con la dichiarazione di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente, vengono rimesse alla Segreteria Generale. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del notificatore. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
3. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro 10 giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando con la lettera indirizzata al Presidente del Consiglio comunale, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
4. Fino a quando non sia stata effettuata la designazione di cui al precedente comma il Presidente del Consiglio comunale provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso a domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Art. 29
Termini di consegna degli avvisi

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
2. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
3. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
4. I motivi dell'urgenza delle convocazioni o dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno possono essere sindacati dal Consiglio Comunale che può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti all'adunanza nel momento in cui ciò è stato deciso.
5. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 30
Pubblicazione e diffusione ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie è pubblicato all'albo del Comune nei cinque giorni precedenti la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e di quelli aggiunti all'ordine del giorno è pubblicato all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione e nel giorno in cui la riunione ha luogo.
3. E' dato avviso della convocazione nella pagina Web del Comune riservata al Consiglio Comunale.

CAPO II
ORDINAMENTO, SVOLGIMENTO E COMPORTAMENTO NELLE ADUNANZE

Art. 31
Numero legale

1. Nel giorno e nell'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente del Consiglio, esegue l'appello nominale dei Consiglieri, e quindi, dichiara aperta la seduta se è presente la metà più uno degli aventi diritto.
2. Qualora dovesse mancare il numero legale il Presidente del Consiglio sospende di un ora la seduta.
3. Se alla ripresa dei lavori, non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale la seduta è rinviata al giorno successivo, alla medesima ora, con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. (Comma 4 e 5 dell'art. 21 Legge 26/93).

Art. 32
Adunanza di prosecuzione

1. L'adunanza di prosecuzione fa seguito nel giorno successivo a quello della prima convocazione con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

2. Nella seduta di prosecuzione di cui al precedente comma, non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
3. L'inizio della seduta di prosecuzione avviene all'ora fissata nell'avviso. Si procede all'appello dei Consiglieri comunali ed è sufficiente per la validità della deliberazioni l'intervento di 2/5 dei Consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei 2/5, si computano per unità. Qualora il numero predetto dei Consiglieri non venga raggiunto, la seduta viene dichiarata deserta.
4. Qualora nel corso della seduta di prosecuzione dovesse venir meno il numero legale l'adunanza viene sciolta e rinviata a data da destinarsi con ulteriore avviso di convocazione.

Art. 33

Autoconvocazione

Il Consiglio Comunale può votare a maggioranza semplice dei Consiglieri presenti l'autoconvocazione del Consiglio Comunale, fissando giorno ed ora della riunione con obbligo di comunicazione scritta ai Consiglieri comunali assenti, per concludere i lavori inerenti all'ordine del giorno della seduta in corso. Nella seduta di autoconvocazione è necessaria la maggioranza dei Consiglieri in carica, la mancanza del numero legale comporterà la sospensione di un ora della seduta e se alla ripresa dei lavori manca il numero legale, la seduta viene sciolta dal Presidente. L'adunanza in autoconvocazione non prevede la seduta di prosecuzione.

Art. 34

Comunicazioni

All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, Il Presidente effettua eventuali comunicazioni in ordine all'attività dell'Amministrazione e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità. Nessuno può intervenire.

Art. 35

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
3. Il Presidente ha la facoltà di togliere la parola al Consigliere qualora questi tratti di argomenti estranei alla celebrazione, commemorazione e comunicazioni.
4. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno quando riguardino fatti di particolare importanza o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.
5. Prima di passare all'esame dell'O.d.G. il tempo per gli interventi individuali, per la presentazione di mozioni e interrogazioni non potrà superare i cinque minuti. Decorso tale tempo il Presidente toglie la parola passando alla trattazione degli argomenti iscritti all'O.d.G..

Art. 36
Presentazione di emendamento

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale, due giorni prima della seduta del Consiglio Comunale e anche durante lo svolgimento della stessa.
2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati in forma scritta, al Presidente del Consiglio comunale, entro il secondo giorno precedente a quello dell'adunanza o nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.
3. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza i funzionari responsabili, se presenti, su richiesta del Presidente, esprimono il parere nell'ambito delle rispettive competenze. L'eventuale mancata acquisizione del parere comporta il rinvio della trattazione.
4. La votazione di ogni singolo emendamento deve precedere la votazione relativa alla proposta originale e gli emendamenti devono essere votati in ordine di presentazione.
5. L'approvazione di un emendamento contrastante con un emendamento precedente, fa cadere automaticamente quest'ultimo.

Art. 37
Discussioni: norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire. Quando nessuno domanda la parola, la proposta viene messa a votazione.
2. I Consiglieri possono intervenire nella discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno.
3. Il Sindaco, l'Assessore delegato per materia o il primo firmatario della proposta di deliberazione possono intervenire nel corso della discussione senza interrompere interventi in corso, per non più di cinque minuti ciascuno.
4. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti, alla relazione annuale del Sindaco ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla conferenza dei Capi gruppo dandone avviso al Consiglio, all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art. 38
Chiusura discussione, dichiarazione di voto

1. Il Presidente dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta dichiara chiusa la discussione.
2. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

3. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
4. I Consiglieri che dichiarino di non partecipare alla votazione sono dichiarati astenuti se non si allontanano dall'aula.
5. I Consiglieri non possono più intervenire allorché è iniziata la votazione.
6. Dopo la proclamazione del risultato i Consiglieri non possono più chiedere la parola per ritornare sullo stesso argomento.
7. Dal verbale debbono risultare nominativamente gli astenuti e i contrari.

Art. 39 **Discussioni in aula**

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza.
2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito.
3. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

Art. 40 **Comportamento dei consiglieri**

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi, censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito esternare considerazioni che possano offendere l'onorabilità delle persone.
3. Se nel corso della stessa seduta un Consigliere turba l'ordine o tiene contegno scorretto ovvero si presenta in abbigliamento non adeguato alla serietà dell'ambiente il Presidente lo richiama. Se il Consigliere persiste nel suo comportamento scorretto il Presidente lo richiama all'ordine una seconda volta.
4. Risultati vani i 2 (due) richiami e mantenendo ancora atteggiamenti scorretti, il Presidente dispone l'esclusione del Consigliere dall'aula per il resto della seduta.

Art. 41 **Comportamento del pubblico**

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio comunale deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, deve tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso alle opinioni espresse dai Consiglieri o alle decisioni adottate dal Consiglio.
2. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano, discrezionalmente, al Presidente, anche su richiesta di un singolo consigliere, che li esercita, avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani. A tal fine due di essi sono sempre comandati di servizio per le adunanze del Consiglio comunale.
3. Qualora da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente

diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

4. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione. Se alla ripresa dei lavori dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere vincolante dei Capi gruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

Art. 42

Ammissioni di funzionari e consulenti in aula

1. I responsabili di settore competenti per materia sugli argomenti all'ordine del giorno, devono essere presenti in aula perché effettuino relazioni e diano informazioni e quanto altro risulti necessario alla illustrazione degli argomenti iscritti all'O.d.G.. I responsabili debbono dare pareri sugli emendamenti proposti in aula di loro competenza richiedendo, se necessario, breve termine per l'esame. Il Presidente sospende la seduta.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Art. 43

Partecipazione dei revisori dei conti

1. I Revisori dei Conti partecipano ai lavori consiliari in tutte quelle sedute in cui si trattano: Approvazione del Bilancio annuale, pluriennale e relative variazioni, adozione di piani economico-finanziari, approvazione del Conto consuntivo, riequilibrio ed assestamento di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio.
2. Sarà cura del Presidente del Consiglio invitare il Collegio dei Revisori quando all'O.d.G. risultano iscritti argomenti di cui al comma precedente.

CAPO III

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 44

Adunanza pubblica

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono di regola pubbliche.
2. Nell'apposito spazio destinato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

Art. 45

Adunanza segreta

1. L'adunanza si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza o vengano esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali o delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'O.d.G. dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulle capacità, moralità, correttezza e comportamenti di persone, il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio su

proposta motivata di almeno tre consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente del Consiglio comunale, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle al successivo comma, escano dall'aula.

4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre i componenti del Consiglio e il Segretario Generale, il responsabile dell'ufficio di segreteria, designato dal Segretario Generale per la redazione dei verbali, e il responsabile di settore competente, se richiesto, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 46 **Adunanza aperta**

1. Quando rilevanti motivi di ordine sociale o politico della comunità lo facciano ritenere necessario, il Presidente del Consiglio comunale udita la Conferenza dei Capi gruppo può convocare l'adunanza aperta del Consiglio comunale, nella sua sede abituale o anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 2 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse con i Consiglieri comunali possono essere invitati i parlamentari rappresentanti della Regione, gli amministratori della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo in opinioni, in conoscenze, e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale possono essere adottate deliberazioni di indirizzo e impegno sociale.

Art. 47 **Fatto personale**

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque minuti.

CAPO IV **INTERROGAZIONE, INTERPELLANZA, MOZIONE, ORDINE DEL GIORNO**

Art. 48 **Interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno**

1. I consiglieri possono presentare interrogazioni ed interpellanze, ordini del giorno e mozioni, ai sensi degli articoli successivi su argomenti che riguardano direttamente l'attività del comune o che abbiano interesse generale, o su temi particolari concernenti la vita politico-sociale, economica e culturale della nazione.

2. Agli effetti della discussione è considerato proponente, interrogante, interpellante, il primo firmatario. Qualora non sia presente al momento della discussione, può essere sostituito da un altro dei firmatari.
3. E' istituito il registro cronologico delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno la cui tenuta è affidata alla competenza del Segretario Generale che ne cura l'istruttoria.

Art.49 Interrogazione

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco per conoscere:
 - a) Se un determinato fatto, riguardante l'amministrazione in genere, o taluno dei suoi membri, o un servizio o un dipendente comunale sia vero, o sia pervenuto a loro conoscenza;
 - b) Se e quali provvedimenti il Sindaco o la Giunta intendano prendere in proposito;
 - c) Se abbiano preso o stiano per prendere qualche risoluzione su oggetti specifici;
 - d) Per raccomandare o meno l'adozione di taluni provvedimenti, o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività amministrativa.
2. L'interrogazione è indirizzata al Sindaco e non da luogo a dibattito né a votazione alcuna.
3. Il Sindaco può rispondere immediatamente per iscritto o oralmente o riservandosi di farlo successivamente entro 30 giorni.
4. Nel caso in cui non perviene risposta entro 30 giorni, il Segretario Generale relaziona sull'iter istruttorio.
5. L'interrogante, può parlare dopo che il Sindaco o l'Assessore abbiano dato risposta, e soltanto per dichiararsi soddisfatto o meno, precisandone brevemente le ragioni. Se l'interrogante è assente l'interrogazione viene ritirata.

Art. 50 Svolgimento dell'interrogazione

L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal Presentatore. Conclusa l'illustrazione il Presidente dà facoltà di risposta al Sindaco.

Art. 51 Interpellanza

1. L'interpellanza ha più un fine di indirizzo che un aspetto informativo conoscitivo.
2. Consiste nella domanda scritta fatta al Sindaco ed alla Giunta per conoscere i motivi, i criteri, gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o trattati determinati affari. Serve ad aprire la discussione su determinati fatti o atteggiamenti dell'Amministrazione e sui provvedimenti o sull'atteggiamento che essa voglia assumere.
3. L'interpellanza, diversamente dall'interrogazione, genera dibattito ed eventualmente una votazione, se trasformata in mozione.
4. Le interpellanze devono essere presentate per iscritto, già firmate. In seduta consiliare sono svolte dopo le mozioni, ma prima delle interrogazioni. Sono di massima depositate almeno 48 ore prima dell'inizio della seduta, ma possono essere proposte anche nel corso della seduta medesima, come conseguenza della discussione.
5. Va posta secondo l'ordine di presentazione, all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successivo.

6. Non richiede alcuna deliberazione per cui l'amministrazione può rifiutarsi di rispondere tranne che venga trasformata in mozione .
7. L'interpellanza trasformata in mozione deve essere iscritta nell'ordine del giorno della seduta successiva.
8. Se l'interpellante è assente l'interpellanza viene ritirata.

Art. 52 Mozione

1. La mozione è presentata al Presidente del Consiglio ed ha carattere di un atto di sindacato politico sull'operato dell'esecutivo e consiste in una proposta concreta di deliberazione inerente la materia di competenza del Consiglio. Può contenere richiesta di un dibattito politico amministrativo su argomenti connessi ai compiti dell'Ente al fine di pervenire a decisioni su di esso; può concludersi con un giudizio sull'operato dell'Amministrazione e su proposta da mettersi ai voti.
2. Le mozioni, eccetto che nei casi in cui se ne ravvisi l'urgenza, sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione da tenersi comunque entro 30 giorni.
3. Essa importa l'adozione di voto deliberativo, essendo parificata alle proposte di iniziativa consiliare.
4. La mozione ha sempre la precedenza di votazione sugli ordini del giorno dove le diverse mozioni devono essere indicate singolarmente con l'oggetto e almeno il nominativo del primo proponente.

Art. 53 Ordini del giorno

Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un giudizio o di una valutazione politica relativa a fatti o questioni, di interesse locale o nazionale che investono problemi politici, economici, sociali di carattere generale.

Art. 54 Svolgimento dell'ordine del giorno

1. Gli ordini del giorno sono presentati, in forma scritta e firmati, al Presidente del Consiglio che ne curerà la trasmissione al Sindaco, alla Giunta e al Segretario Generale.
2. Il Consigliere proponente consegna copia conforme dell'ordine del giorno al Presidente del Consiglio e quest'ultimo ne ammette la trattazione immediata in aula solo se il Consiglio a maggioranza dei presenti manifesta una volontà positiva. Ove il Consiglio non accolga la proposta, l'argomento verrà iscritto all'ordine del giorno della seduta successiva.
3. Dopo che il Consigliere proponente ne ha dato lettura ed illustrazione ai presenti, il Sindaco o un Assessore e i Consiglieri possono intervenire. A conclusione del dibattito riassunto dal Presidente del Consiglio si procederà alla votazione conclusiva.
4. Agli effetti della discussione è considerato proponente il primo firmatario, qualora non sia presente al momento della discussione può essere sostituito da altro dei firmatari.

CAPO V INDENNITA' E PERMESSI

Art. 55

Indennità di presenze e rimborso spese

1. Ai Consiglieri Comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio. L'indennità di presenza è liquidata trimestralmente a cura dell'ufficio di ragioneria, previa determina del Segretario Generale o/e dei Capi settori appositamente delegati.
2. L'indennità di presenza è dovuta ai Consiglieri Comunali, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti e delle Commissioni di indagini.
3. ~~I~~ Consiglieri Comunali che risiedono fuori dal Comune di Grammichele definito secondo il piano topografico dell'ultimo censimento – hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni consiliari permanenti e delle altre Commissioni di cui ai precedenti commi, nonché per la loro presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
4. I Consiglieri delegati in modo formale e specifico dal Consiglio Comunale o dal Presidente a recarsi, per ragione del loro mandato fuori dal territorio comunale, hanno diritto, alle stesse condizioni e nella stessa misura del Sindaco, al rimborso delle spese di viaggio, salvo l'utilizzo della macchina dell'Ente e all'indennità di missione.
5. L'ammontare dei gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali può essere determinato annualmente con apposita deliberazione del Consiglio Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. L'ammontare resta valido fino alla successiva deliberazione.

Art. 56

Indennità di funzioni

1. I Consiglieri Comunali possono chiedere, con specifica richiesta indirizzata al Presidente del Consiglio, con decorrenza dall'anno successivo, che il gettone di presenza venga trasformato nell'indennità di funzione.
2. L'indennità di funzione non è cumulabile con l'indennità di presenza. Il Consigliere interessato opta per la percezione di una delle due indennità.
3. L'ammontare mensile della suddetta indennità di funzione non può comunque superare 1/3 dell'indennità massima presentata per il Sindaco, fermo restando i limiti imposti dalle vigenti disposizioni di legge.
4. Nel caso che il Consigliere opti per l'indennità di funzione tale regime prevede l'applicazione di detrazione dell'indennità recepita nella misura di un gettone di presenza per ogni assenza nelle sedute degli organi collegiali e commissioni.
5. La liquidazione dell'indennità di funzione avverrà mensilmente a cura dell'ufficio ragioneria, entro il 10 del mese successivo, su attestazione del Segretario Generale.
6. L'ammontare dell'indennità per i Consiglieri comunali viene determinata annualmente con apposita deliberazione del Consiglio nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. L'ammontare resta valido fino alla successiva deliberazione.
7. Ai Consiglieri sono estese le coperture assicurative contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato secondo quanto stabilito dalla L.R. n. 30 del 23/12/2000.

Art. 57
Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare l'aula, avvertire il Segretario perché sia presa nota a verbale.

CAPO VI
LE VOTAZIONI

Art. 58
Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese e con le modalità di cui ai successivi articoli.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano espressamente prescritte dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio comunale deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti delle persone.
3. La votazione non può avere luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza.
4. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso;
5. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
6. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, relativi alla modalità della votazione in corso.

Art. 59
Votazione in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri possono votare per alzata di mano, per appello nominale o con tabellone elettronico. Spetta al Presidente del C.C. indicare prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata.
2. Nelle votazioni per alzata di mano, devono alzare la mano i Consiglieri che votano a favore della proposta, poi quelli che votano contro ed infine quelli che si astengono.
3. Nelle votazioni per appello nominale, il Presidente effettua l'appello al quale i Consiglieri rispondono "sì" se sono favorevoli alla proposta, "no" se sono contrari, "astenuuto" se si astengono.
4. Il risultato delle votazioni di cui ai commi 2,3,4 riconosciuto e accertato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori è annotato a verbale dal Segretario Generale.

Art. 60
Votazione mediante scrutinio segreto

1. La votazione mediante scrutinio segreto, viene effettuata a mezzo di schede.

2. Nelle votazioni a mezzo schede si procede come espresso:
 - a) le schede sono predisposte dalla Segreteria comunale, in bianco, uguale di colore e formato, prive di segno di riconoscimento;
 - b) ciascun Consigliere scrive nella scheda di coloro che intende eleggere, se si tratta di nomine. La dicitura "si" o "no" negli altri casi.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre al numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione dal primo in eccedenza.
4. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
5. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente affinché ne sia preso atto a verbale.
6. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti. Dopo la proclamazione le schede vengono distrutte dal Segretario.
7. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
8. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
9. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

Art. 61 **Esito delle votazioni**

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che raddoppiato, dia un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. In caso di parità dei voti la proposta non è approvata.
4. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

Art. 62 **Deliberazioni immediatamente esecutive**

Le deliberazioni sono dichiarate d'immediata esecuzione secondo le norme di legge.

CAPO VII **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 63

Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio Comunale in seduta pubblica e con maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Art. 64

Le successive modifiche parziali del presente Regolamento sono deliberate del Consiglio Comunale con la stessa maggioranza di cui all'articolo precedente.

Art. 65

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà diventata esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato e dopo la successiva pubblicazione all'albo comunale per 15 giorni.
2. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 66

1. Copia del presente Regolamento è inviata dal Presidente ai Consiglieri comunali in carica.
2. Copie del Regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Copia del Regolamento è inviata ai Consiglieri neo eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.
4. Il Presidente dispone l'invio di copia del regolamento agli organismi di partecipazione popolare e del decentramento, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Difensore Civico.
5. Il Segretario Generale dispone l'invio di copia del Regolamento ai responsabili degli uffici e servizi comunali.

Art. 67

Il Consiglio Comunale si avvale per l'esercizio delle proprie funzioni:

- 1) Di un ufficio di Segreteria composto da un responsabile e almeno due impiegati;
- 2) Di risorse finanziarie fissate ad inizio di anno con delibera in bilancio;
- 3) Di quattro locali, oltre l'aula consiliare, uno per la Presidenza, uno per l'ufficio di Segreteria del Consiglio Comunale e due: uno per il gruppo consiliare di maggioranza e uno per il gruppo consiliare di minoranza, da individuare al primo piano.

Art. 68

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si dovrà avere riguardo alle disposizioni di leggi, dello Statuto e dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana e successive modifiche e integrazioni.